

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **VECELLIO, TRABUCCHI, ZANNIER, SCHIETROMA, BERLANDA, ROSATI, ANGELINI Cesare, DE UNTERRICHTER, GIRAUDO, FORMA, JANNUZZI e MONTINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 FEBBRAIO 1966

Istituzione e ordinamento di un « Istituto italiano per il marmo »

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge ripropone un analogo provvedimento studiato e proposto dal compianto collega senatore Amigoni allora Presidente dell'Assomarmi persona quindi di particolare e specifica competenza.

Dalla relazione illustrativa al testo da lui predisposto si sono presi e riportati molti elementi che riguardano la produzione e la vendita dei prodotti marmiferi, specialmente verso i mercati esteri.

Il disegno di legge proposto dal senatore Amigoni venne approvato in sede deliberante nella seduta del 21 marzo 1962 dalla 9ª Commissione permanente del Senato; ciò dovrebbe costituire motivo di favorevole accoglimento e di sollecita approvazione dell'attuale provvedimento che si dimostra ancor più necessario dopo la grave crisi che ha colpito il settore marmifero in questo ultimo periodo!

Sostanzialmente il presente disegno di legge si propone di dar vita ad uno strumento dedicato a consolidare le basi e a favorire lo sviluppo di una industria tipicamente italiana, che è la più antica fra tutte e costituisce ancora un primato dell'Italia nel mondo.

L'industria dell'escavazione, della segatura e della lavorazione del marmo e delle pietre affini, la cui precipua caratteristica è l'autosufficienza produttiva, sfrutta un minerale che abbonda in qualità varie e pregiate in tante parti della penisola e comporta impiego di mano d'opera per una incidenza sul costo del prodotto finito che è la più alta fra quelle di qualsiasi altra industria.

Essa occupa oltre cinquantamila lavoratori, ha le proprie fonti produttive distribuite su gran parte del territorio nazionale: entro l'arco delle Alpi, dalle Marittime alle Giulie, sui fianchi e ai lati della dorsale appenninica dalla Liguria alla Puglia, alla Calabria, alla Sicilia e alla Sardegna, ovunque in zone montane e collinari quasi sempre povere, ove costituisce pressochè l'unica attività industriale.

Si tratta di una industria, tradizionalmente esportatrice e per la massima parte connessa a quella edilizia, che però soffre periodiche gravissime crisi come, ad esempio, quelle provocate dai conflitti bellici mondiali oltre ad altre derivanti da crisi generali nel settore dell'economia.

L'attuale periodo dal 1963 ad oggi è caratterizzato da un altro grave rallentamento per il settore marmifero dovuto come è noto all'arresto dell'edilizia!

A lenire le conseguenze di tali eventi avversi, lo Stato è già intervenuto ripetutamente con una speciale legislazione tributaria di favore, che, concentrando dapprima i suoi benefici, mediante la legge 23 marzo 1940, n. 285, sulla sola zona apuana come quella maggiormente colpita, li ha poi estesi in altra forma all'intera industria marmifera e pietrifera nazionale con la legge 29 dicembre 1949, n. 955, tuttora vigente.

In ciò è palese da parte dello Stato il riconoscimento di un interesse nazionale che le sorti dell'industria marmifera investono; ma se le provvidenze statali sono state e sono apprezzabili, esse non potevano e non possono avere che effetto assai limitato, come è proprio di ogni azione meramente agevolativa, per cui appare ormai necessario intervenire con più moderni mezzi propulsivi di sviluppo.

Uscita dalla seconda guerra mondiale con notevoli danni, e con la perdita di importanti giacimenti ed impianti nel Carso e nell'Istria a causa della modificazione dei confini nazionali, questa industria, dopo quasi vent'anni di tenace lavoro, è riuscita a sviluppare il proprio potenziale produttivo, senza che ciò abbia potuto affrancarla dalle precarie condizioni che la affliggono ormai da molti lustri.

In sostanza, la produzione attuale viene assorbita per tre quarti dal mercato interno e per un quarto dai mercati esteri. Queste percentuali, così fortemente sbilanciate, denunciano da sole lo stato precario dell'industria, è bastato difatti il ristagno dell'attività edilizia interna per provocare a breve scadenza delle situazioni di crisi veramente drammatiche!

In epoca di prosperità, ossia prima degli anni trenta, l'industria esportava circa i due terzi dell'intera produzione. Che questa fosse allora notevolmente inferiore all'attuale; che certi sbocchi di esportazione, pressochè chiusi in questo dopoguerra, contassero allora fra i più importanti; che

da quei tempi ad oggi siano sorte in parecchi paesi industrie per l'escavazione di marmi locali e per la segatura e la lavorazione di marmi grezzi importati; che altri ostacoli d'ordine valutario e doganale contribuiscano a condizionare le vendite italiane in numerosi Paesi; tutto ciò è ben vero, ma non è sufficiente per spiegare l'esiguità delle esportazioni marmifere attuali.

Indagini compiute hanno appurato che l'Italia, messa a confronto con paesi di potenzialità economica e tenore di vita ben superiori, risulta essere di gran lunga al primo posto quale consumatrice di marmi; del resto chiunque visiti qualche grande città estera s'accorge che l'impiego su larga scala di marmi nell'edilizia non ha carattere di generalità come da noi.

Certo, è comprensibile che l'Italia, grande produttrice di marmi, ne impieghi in forti quantità e all'infuori da rigidi termini di comparazione economica con altri paesi; tuttavia le anzidette sproporzioni di consumo appaiono troppo notevoli.

Interessa quindi all'Italia provocare un maggior uso di marmi nei paesi esteri, svolgendo un'azione tendente a questo scopo che sarebbe favorita dal concomitante interesse delle altre industrie marmifere europee, le quali, peraltro, disponendo di fonti produttive e di attrezzature assai più modeste di quelle italiane, non potrebbero mai far fronte da sole ad un forte accrescimento generale della domanda.

Va osservato inoltre che creandosi l'abitudine di un più largo consumo di marmi nell'edilizia dei paesi esteri, la spinta della richiesta interna renderebbe meno rigidi quei governi che pongono remore all'afflusso delle importazioni, poichè l'uso del marmo andrebbe perdendo, come è avvenuto da tempo in Italia, quel carattere di rarità e, quindi, di lusso che ancor oggi presenta in molti paesi.

Quanto così sommariamente premesso porta a concludere come sia opportuna una *vasta ed organica azione di propaganda*, che solamente un Istituto avente mezzi e struttura adeguati, qual'è quello che qui si propone, potrebbe effettuare.

La propaganda aziendale è certamente utile, ma oltre al fatto che pochissime sono le aziende di dimensioni tali da consentire un'attrezzatura tecnica e mezzi economici per effettuarla, è da considerare che si tratta di azioni slegate e parziali, intese alla propaganda di certi marmi e non del marmo in genere. Inoltre, com'è ben comprensibile, non basta una semplice, per quanto abile, azione pubblicitaria: *occorre provocare tutto un complesso di fattori ambientali favorevoli, che vanno dall'indirizzo tecnico dei progettisti al gusto del pubblico.*

Anche così ridotta com'è attualmente, *l'esportazione marmifera italiana ha superato nel 1964 la somma di 33 miliardi di lire*; mentre anche nel 1965 si è rilevata una ulteriore sensibile lievitazione. L'interesse nazionale di incrementarla il più possibile balza quindi ben chiaro se si pone mente al fatto di cui è cenno in principio, cioè che essa, non soffrendo del carico di materie prime estere da trasformare, rappresenta nella bilancia commerciale italiana una partita totalmente attiva, mentre, essendo la fonte produttiva offerta dalla natura praticamente inesauribile, tale esportazione risulta essere del tutto gratuita per l'economia nazionale.

Già si è detto che il mercato interno è in grave fase di ristagno a causa di quello dell'edilizia; anche i recenti provvedimenti, riguardando in particolare una edilizia di carattere economico e popolare, non possono portare giovamento al settore marmifero, essendo ovviamente assai limitato l'impiego del marmo nel detto genere di costruzioni.

Da ciò la necessità per l'industria marmifera di curare il miglioramento delle vendite anche all'interno, provocando un maggiore consumo relativo mediante la ricerca di nuove razionali applicazioni rispondenti a nuovi concetti produttivistici, nonché lo studio di tutte le possibili riduzioni dei costi di produzione.

Al riguardo, è da notare la deficienza di letteratura e di studi tecnico-economici nel settore in esame; come pure è da lamentare la faticosa e difficile preparazione di

tecnici addetti al processo fondamentale che è quello estrattivo, cui, salvo nelle maggiori aziende, sono addetti dei pratici, dato che le Università e i Politecnici preparano ingegneri con competenza mineraria generica, e non anche ingegneri specificamente periti in escavazione lapidea, mentre ciò sarebbe logico in un Paese, come il nostro, piuttosto povero di miniere e ricchissimo invece di cave lapidee.

Sempre in materia di preparazione tecnica, va tenuto presente che non tutti i progettisti conoscono l'impiego più razionale dei marmi, sia all'esterno che all'interno degli edifici, mentre per tale impiego occorre una competenza tecnica e un gusto estetico che non si possono improvvisare, ma che anzi richiedono studio ed esperienza. L'uso dei marmi fatto senza competenza può condurre, sia dal lato tecnico che da quello estetico, a risultati addirittura negativi, talchè costituisce primario interesse il far divulgare quei concetti che debbono servire di guida al miglior uso dei materiali lapidei.

Vi è infine un problema che, in tempi di grande dinamicità scientifico-industriale quali sono gli attuali, non va trascurato ed è quello della difesa dei prodotti marmiferi dal pericolo di decadenza del loro impiego mediante surrogazione con nuovi prodotti. Certo, un'azione ispirata da gretti concetti misoneistici sarebbe inutile, giacchè nulla può arrestare il vero progresso. Ma si possono e si debbono invece evitare danni dovuti ad artificio o ad errore, del genere di quelli che furono già sofferti dall'industria marmifera durante l'epoca umbertina e fino alla prima grande guerra, quando nell'edilizia si impiegavano lo stucco e il cemento al posto del marmo, in cornicioni, colonne, finestre, porte, balconi, eccetera. Mentre per le strutture portanti, il cemento armato che costituisce una prodigiosa conquista della tecnica costruttiva, se impiegato a scopo ornamentale e decorativo non può risultare che un meschino fallimento. Oggi tutti sono concordi su questo giudizio; tuttavia per decenni si è universalmente praticato l'errore, e ciò ammonisce che tecnici e pubblico possono anche

essere fuorviati da concetti e voghe deprecabili, e che un'autorevole e documentata azione intesa a denunciare l'errore al momento opportuno può riuscire di grande vantaggio per tutti.

Benchè entro i ristretti limiti che l'economia di una relazione legislativa può consentire, si ritiene di aver fornito sufficiente illustrazione circa la vastità e la complessità dei particolari problemi che incombono sulle sorti dell'industria lapidea, e circa la necessità di creare un Istituto il quale possa dedicarsi alla loro migliore soluzione, sorgendo, non soltanto col consenso, ma anzi con l'esplicita sollecitazione dell'industria medesima, espressa attraverso le proprie organizzazioni di categoria.

Gli scopi e le funzioni del proposto « Istituto italiano per il marmo » di cui si prevede col presente disegno di legge la costituzione, possono così sintetizzarsi:

a) svolgere in modo continuativo e sistematico ogni opportuna azione tendente a diffondere e a incrementare al massimo l'uso del marmo e degli altri materiali derivati secondo i più vasti e razionali impieghi, organizzando all'uopo attrezzati servizi di informazione e di propaganda rivolta tanto ai tecnici delle costruzioni e della decorazione quanto al pubblico in genere, sia in Italia che all'estero,

b) promuovere ricerche e studi tecnico-scientifici per attuare nuove applicazioni e per il conseguimento di una sempre migliore produttività nelle fasi di escavazione, di segatura e di lavorazione sia in ordine tecnico che economico.

Illustrando brevemente i vari punti del provvedimento, si ritiene di dover porre in rilievo quanto appresso:

CAPO I. — *Istituzione dell'Istituto e suoi scopi.*

I due primi articoli riguardano l'istituzione dell'ente, la sua denominazione, il conferimento della personalità giuridica, la sede in Roma e l'istituzione di un Ufficio dipendente in Carrara suggerita dall'importanza di tale centro marmifero, la fa-

coltà di istituire rappresentanze in Italia e all'estero, e la sottoposizione alla vigilanza del Ministero dell'industria e del commercio.

L'articolo 3 è molto importante perchè fissa i compiti e le attività dell'Istituto, determina che per quanto si riferisce all'estero, l'Istituto debba agire in armonia e in collaborazione con gli enti similari e con tutte le organizzazioni delle industrie marmifere dei singoli Paesi, e ciò per evitare turbamenti nei vari mercati e conseguenti reazioni da parte delle categorie interessate, il che non solo annullerebbe ma potrebbe anche rendere dannosa l'azione dell'Istituto. Data la delicatezza di questo particolare aspetto, si è ritenuto utile farne oggetto di esplicita disposizione vincolante.

CAPO II. — *Organi dell'Istituto.*

L'articolo 4 stabilisce quali organi dell'Istituto: il Consiglio generale, la Giunta esecutiva, il Presidente e il Collegio dei Revisori dei conti.

L'articolo 5 configura un Consiglio generale composto di 43 membri di cui: 24 esperti designati dall'organizzazione sindacale dell'industria interessata, 7 esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dell'industria stessa, e 2 esperti designati dalle organizzazioni delle cooperative di produzione e lavoro; 6 membri in rappresentanza dei seguenti Ministeri: Affari esteri, Finanze, Tesoro, Industria e commercio, Lavori pubblici e Commercio con l'estero, su designazione dei vari Ministri; 1 membro in rappresentanza dell'Istituto nazionale per il commercio estero, 1 membro dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria e agricoltura, entrambi designati dai Presidenti dei rispettivi istituti, infine 2 membri rappresentanti di Camere di commercio italiane all'estero su designazione del Ministero del commercio estero.

Alla lettera a) dello stesso articolo 5 si stabilisce che i 24 esperti dell'industria siano designati dall'organizzazione nazionale della categoria, se unica, oppure dalle due associazioni più rappresentative dell'industria

marmifera nazionale sindacalmente organizzate.

Di detti esperti, considerata l'entità produttiva ed esportatrice della zona apuana, si è ravvisata l'opportunità di sceglierne 12 nell'ambito della zona stessa.

Tutti i membri del Consiglio generale durano in carica 3 anni e possono essere confermati.

Le funzioni del Consiglio generale (articolo 6) sono: esame e approvazione del programma annuale di attività dell'Istituto; esame e approvazione dei bilanci; esame e approvazione della relazione della Giunta esecutiva sull'attività dell'Istituto; designazione della terna dei nomi per la nomina del Presidente da parte del Ministro dell'Industria e del commercio, elezione fra i propri componenti di 2 Vice Presidenti e di 10 membri della Giunta esecutiva; costituzione del Comitato di direzione; deliberazioni circa l'acquisto e la vendita di beni immobili; designazione e nomina dei rappresentanti dell'Istituto in tutte le organizzazioni in cui ciò sia previsto; deliberazione circa l'eventuale istituzione di rappresentanza in Italia e all'estero.

L'articolo 7 stabilisce le modalità di convocazione e di deliberazione del Consiglio generale.

L'articolo 8 stabilisce la formazione della Giunta esecutiva, che si compone: del Presidente dell'Istituto, dei due Vice Presidenti e di 11 membri, dei quali 8 eletti dal Consiglio generale fra i consiglieri espressi dall'industria e 3 nelle persone dei consiglieri rappresentanti rispettivamente: i Ministeri dell'industria e commercio e del commercio con l'estero e l'Istituto italiano per il commercio estero.

Tutti i membri durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Le funzioni della Giunta esecutiva, determinate dall'articolo 9, consistono nel: predisporre il programma annuale dell'Istituto, nonché il bilancio preventivo e il conto consuntivo; curare l'attuazione del detto programma riferendone al Consiglio generale; assumere e licenziare il personale; decidere sulle locazioni attive e passive dei beni immobili; disporre l'apertura e la

chiusura dei conti correnti postali e bancari provvedendo alle relative formalità; nominare il tesoriere dell'Istituto.

L'articolo 10 stabilisce le modalità di convocazione e di deliberazione della Giunta esecutiva.

Si è ritenuto opportuno prevedere nel seno del Consiglio generale e della Giunta esecutiva la rappresentanza diretta dei Ministeri e degli Enti le cui sfere di competenza interessano il campo di attività dell'Istituto, e ciò ai fini dei necessari coordinamenti di azione per tutti quei problemi la cui soluzione implichi il controllo e l'interessamento sia dello Stato che degli altri Enti indicati.

L'articolo 11 riguarda il Presidente dell'Istituto, che dura in carica tre anni e può essere confermato. Ad esso compete la rappresentanza dell'Istituto di cui vigila l'andamento generale, provvedendo a convocare e a presiedere il Consiglio generale e la Giunta esecutiva.

Egli è assistito da due Vice Presidenti, ai quali può delegare anche in via continuativa alcune delle proprie attribuzioni.

Nell'articolo 12 è previsto il Collegio dei revisori dei conti la cui nomina spetta al Ministro per l'Industria e il commercio.

Si è ritenuto opportuno prevedere che tale Collegio venga presieduto da un magistrato della Corte dei conti, in attività di servizio o a riposo, di grado non inferiore a quello di consigliere, e sia composto di quattro revisori dei quali: uno in rappresentanza del Ministero delle finanze, uno in rappresentanza del Ministero dell'Industria e del commercio, e due designati dall'organizzazione nazionale della categoria.

CAPO III. — Direzione e personale.

Con l'articolo 13 si prevede, anziché un direttore unico, un Comitato di direzione composto di un membro nominato dal Consiglio generale e di uno o più membri nella persona del Direttore o Direttori dell'associazione o associazioni cui spetta la designazione dei consiglieri in rappresentanza dell'industria.

La pluralità delle persone in quest'organismo esclusivamente esecutivo risulta opportuna per i seguenti motivi:

a) anzitutto in relazione alla molteplice e svariata attività dell'Istituto implicante per chi lo dirige un sincretismo difficilmente riscontrabile in una sola persona;

b) inoltre, per determinare nell'azione esecutiva dell'Istituto il diretto e costante contatto con la mutevole realtà della vita dell'industria; per imprimere all'azione stessa quella duttilità e quel dinamismo che sono precipi della mentalità industriale; e per dare, anche sul piano dell'esecuzione pratica, garanzia di pieno equilibrio e di imparzialità di intenti nei riguardi delle possibili diverse esigenze e necessità di settore e di zona dell'industria.

I membri del Comitato di direzione dipendono direttamente dal Presidente. Al membro scelto dal Consiglio generale è affidata in via normale e continuativa la responsabilità circa il funzionamento degli uffici e la disciplina del personale.

CAPO IV. — Mezzi finanziari - Bilanci - Tesoriere.

Con l'articolo 14 si prevedono le fonti di vita dell'Istituto in duplice forma:

a) mediante l'erogazione da parte del Tesoro dello Stato di una dotazione di lire 400 milioni;

b) mediante riscossione di contributi volontari versati dalle aziende interessate all'attività dell'Istituto.

L'articolo 15 fissa la gestione dell'Istituto in esercizi ad anno solare, stabilendo le modalità con le quali i bilanci debbono essere predisposti e presentati all'esame e all'approvazione del Consiglio generale; mentre l'articolo 16 determina le funzioni del Tesoriere.

Il patrimonio dell'Istituto (articolo 17) è costituito: dagli investimenti, dalle attività annuali di bilancio, nonché dalle erogazioni che fossero fatte a qualunque titolo all'Istituto senza, peraltro, vincolo di destinarle a scopi estranei a quelli sanciti dalla legge.

In detto articolo è previsto che, qualora l'Istituto dovesse cessare, il Ministero dell'industria e del commercio dovrà nominare un liquidatore in persona di un magistrato della Corte dei conti, e che le attività residuali dovranno essere devolute all'organizzazione nazionale di categoria dell'industria col vincolo di destinarle a scopi in armonia con quelli già assolti dal cessato Istituto.

CAPO V. — Relazione annuale - Vigilanza ministeriale.

L'articolo 18 fa obbligo alla Giunta esecutiva di sottoporre annualmente al Consiglio generale, assieme al conto consuntivo, una relazione sull'attività tecnico-amministrativa dell'Istituto, la quale, entro quindici giorni dall'approvazione deve essere trasmessa al Ministero dell'industria e del commercio ai fini della vigilanza ad esso demandata.

Sempre a detti fini, a norma dell'articolo 19, tale Dicastero deve ricevere tempestiva comunicazione circa le convocazioni del Consiglio e della Giunta, e ricevere pure, entro 15 giorni, i relativi verbali di seduta.

Al Ministro per l'industria e il commercio è conferita la facoltà di sospendere l'esecuzione, con motivato parere, di quelle deliberazioni che fossero in contrasto con le norme di legge e di regolamento.

CAPO VI. — Copertura - Norme transitorie e finali.

Per far fronte all'onere che incomberà allo Stato da quanto è previsto alla lettera a) dell'articolo 14, si dispone all'articolo 20 mediante l'aumento dell'aliquota dell'imposta generale sull'entrata dall'0,80 per cento all'0,90 per cento.

Tale aumento è stato quantificato prendendo per base la produzione grezza nazionale del 1964 stimata pari a tonnellate 2.700.000 cui è da aggiungere il quantitativo importato pari a tonnellate 500.000, riferite a materiale grezzo.

In tal modo si ottiene una disponibilità totale di materiale grezzo per il mercato interno pari a tonnellate 2.340.000.

Tale quantitativo riportato allo stadio finale di lavorato subisce un calo del 40 per cento per cui la produzione si riduce a tonnellate 1.404.000 di manufatti.

Considerando il valore medio per tonnellata, pari a lire 175.000 (il calcolo è stato effettuato per difetto) si ha il valore della produzione pari a lire 245.700.000.000 costituente la cifra soggetta all'ultima imposizione IGE.

È peraltro da tener presente che bisogna calcolare non meno di altri due passaggi precedenti, parimenti assoggettati all'IGE relativi alle vendite di materia prima (blocchi) e di semilavorato (segati).

La quantificazione di questi due passaggi può essere approssimativamente valutata, sempre per largo difetto, alla stregua di mezzo passaggio dell'anzidetto valore globale del materiale lavorato, ossia lire 122.850.000.000.

Debbonsi poi considerare i sottoprodotti derivanti dalle trasformazioni, che, in base alla detta perdita globale del 40 per cento della produzione disponibile grezza, costituiscono un quantitativo di tonnellate 1.000.000.

Attribuendo a tale quantitativo un valore medio di lire 7.000 per tonnellata, si ottiene un valore complessivo di lire 7.000.000.000 pure assoggettato all'IGE.

Inoltre deve essere considerato il quantitativo destinato all'esportazione; questo deve essere tenuto distinto dalla produzione destinata al mercato interno perchè per esso non può essere considerato il valore finale del prodotto lavorato, essendo venduto all'estero parte allo stadio di grezzo, parte allo stadio di segato, parte allo stadio di lavorato e parte in sottoprodotti. Il valore delle esportazioni è stato pari ad oltre 34.300.000.000 alla quale cifra, agli effetti dell'imposizione IGE, si deve aggiungere la somma di lire 17.150.000.000 considerandosi, mediamente, in via prudenziale, un passaggio e mezzo intervenuto prima della vendita all'estero.

Infine debbono essere tenuti presenti tonnellate 250.000 di graniti e porfidi e tonnellate 850.000 di trachite, materiali non ornamentali che sono impiegati in costruzioni edilizie, pavimentazioni stradali ec-

cetera dal valore medio di lire 10.000 a tonnellata: il tutto dà un valore di lire 11 miliardi sul quale si può considerare un solo passaggio agli effetti dell'imposizione IGE.

Pertanto la somma totale dei valori assoggettati all'IGE è di lire 438.000.000.000, e conseguentemente il gettito derivante all'erario dall'aumento supplementare dello 0,10 per cento dell'IGE proposto, risulta di lire 438.000.000.

Si può quindi garantire tranquillamente e sicuramente, col predetto aumento un maggior gettito di imposta pari alla cifra sopra documentata, che garantirà largamente i mezzi per la spesa ed arrecherà inoltre un incremento di introito per il Tesoro.

L'articolo 21 stabilisce la modalità di versamento del contributo annuo di lire 400 milioni, in tante trimestralità di lire 100 milioni ciascuna. I trimestri sono contati in ordine cronologico di anno solare e le scadenze dei versamenti sono stabilite entro un mese dal compimento di ciascun trimestre.

Il versamento iniziale potrà essere intero se l'entrata in vigore della legge cadrà con l'inizio di un trimestre; in caso diverso, si limiterà a due terzi o ad un terzo della somma.

L'articolo 22 detta le necessarie norme transitorie, con i relativi termini, per la nomina degli organi dell'Istituto.

Alla costituzione del Consiglio generale e del Collegio dei revisori dei conti e alla nomina del Presidente provvede il Ministro dell'industria e del commercio, per i primi due entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge e per il Presidente entro 30 giorni dalla designazione della terna di nomi da parte del Consiglio generale.

Entro 60 giorni dalla sua costituzione, il Consiglio generale provvederà alla designazione della terna di nomi per la nomina del Presidente, all'elezione dei due Vice Presidenti, all'elezione dei due Vice Presidenti e degli 8 membri della Giunta esecutiva (articolo 8, lettera c), e alla costituzione del Comitato di direzione.

L'articolo 23 fissa l'entrata in vigore della legge a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE**CAPO I****ISTITUZIONE E SCOPI****Art. 1.**

È istituito l'« Istituto italiano per il marmo », con sede in Roma e un Ufficio dipendente in Carrara. Con deliberazione del Consiglio generale potranno essere istituite rappresentanze in Italia e all'estero.

Art. 2.

L'Istituto, al quale viene conferita con la presente legge la personalità giuridica, è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'industria e del commercio.

Art. 3.

L'Istituto ha per scopo di promuovere la massima diffusione dell'impiego del marmo e dei materiali affini in tutte le loro possibili applicazioni, tanto in Italia quanto all'estero, di valorizzare in modo particolare le correnti di esportazione tradizionali, di favorire il conseguimento della massima produttività nell'escavazione e nella lavorazione dei prodotti marmiferi.

A tal fine l'Istituto potrà:

a) attuare ogni forma di diffusione attraverso i mezzi più idonei, riferendola sempre al prodotto marmifero e lapideo italiano in piena indipendenza da ogni particolarismo di produzione zonale o aziendale;

b) promuovere la maggiore razionalità nell'impiego dei prodotti marmiferi e stimolare la ricerca di loro nuove applicazioni;

c) organizzare mostre e congressi tecnici di carattere sia nazionale che internazionale;

d) studiare i processi tecnici dell'industria onde promuoverne il perfezionamento;

e) stimolare, favorire e curare anche direttamente la ricerca applicata di nuovi ritrovati tecnici, nonchè il perfezionamento degli impianti esistenti, al fine di realizzare la massima possibile produttività nelle migliori condizioni di lavoro e di sicurezza delle maestranze;

f) promuovere l'istituzione di corsi di addestramento e perfezionamento delle maestranze;

g) curare la pubblicazione di monografie, studi, manuali e riviste periodiche di carattere tecnico ed economico;

h) promuovere e favorire — ai fini di una migliore conoscenza dei prodotti marmiferi da parte dei tecnici della costruzione — l'istituzione di corsi specifici e la formazione di marmoteche presso Università, Politecnici e altri istituti di istruzione; come pure l'istituzione di premi e di borse di studio;

i) assumere ed attuare ogni altra iniziativa che sia in armonia con i suoi scopi fondamentali.

Per lo svolgimento della sua attività all'estero, l'Istituto agirà d'intesa ed in collaborazione con gli enti similari e con le organizzazioni delle industrie marmifere dei singoli paesi.

CAPO II

ORGANI DELL'ISTITUTO

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

- a) il Consiglio generale;
- b) la Giunta esecutiva;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 5.

Il Consiglio generale è nominato con decreto del Ministro per l'industria e il commercio e si compone, oltre che del Presidente dell'Istituto, che lo presiede:

a) di 24 esperti, nominati su designazione dell'Associazione sindacale nazionale della categoria, se unica, oppure designati dalle due competenti Associazioni di categoria più rappresentative dell'industria marmifera nazionale; la metà di tali membri sarà costituita da esponenti della zona marmifera apuana (province di Massa Carrara e di Lucca);

b) di 9 esperti, di cui 7 nominati su designazione delle Organizzazioni sindacali nazionali più rappresentative dei lavoratori dell'industria marmifera, e 2 nominati su designazione delle Organizzazioni nazionali delle cooperative di produzione e lavoro, tratti dal settore lapideo;

c) di un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

d) di un rappresentante del Ministero delle finanze;

e) di un rappresentante del Ministero del tesoro;

f) di un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;

g) di un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

h) di un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero; tutti nominati su designazione dei rispettivi Ministri.

i) di un rappresentante dell'Istituto nazionale per il commercio estero e di un rappresentante dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria ed agricoltura; entrambi nominati su designazione dei rispettivi Presidenti;

l) due rappresentanti di Camere di commercio italiane all'estero, su designazione del Ministero del commercio con l'estero.

Le designazioni degli esperti di cui ai punti a) e b) dovranno essere fatte con un numero doppio di nominativi (rispettivamente 48 e 18).

I membri del Consiglio generale durano in carica tre anni e possono essere confermati. In tutti i casi di vacanza si provvederà alla sostituzione con le stesse norme previste per la nomina ed il membro subentrante rimarrà in carica fino a quando vi sarebbe rimasto il membro sostituito.

Il Presidente, qualora ne ravvisi l'opportunità in relazione agli oggetti posti all'ordine del giorno, ha facoltà d'invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio generale, senza voto deliberativo, altri esperti non facenti parte del Consiglio stesso.

Art. 6.

Il Consiglio generale adotta tutte le deliberazioni necessarie ed opportune per il raggiungimento degli scopi dell'Istituto.

In particolare, il Consiglio generale:

- a) esamina ed approva il programma annuale di attività dell'Istituto;
- b) esamina ed approva il bilancio preventivo e le sue eventuali variazioni;
- c) esamina ed approva il conto consuntivo;
- d) esamina ed approva la relazione della Giunta esecutiva sull'attività dell'Istituto;
- e) designa una terna di nomi da sottoporre al Ministro dell'industria e del commercio per la nomina del Presidente;
- f) elegge fra i propri componenti i due Vice Presidenti e gli otto membri della Giunta esecutiva di cui all'articolo 8, lettere b), c) e d);
- g) costituisce il Comitato di direzione;
- h) delibera sull'acquisto e sulla vendita di beni immobili;
- i) designa e nomina i rappresentanti dell'Istituto in tutte le organizzazioni in cui sia prevista tale designazione o nomina;
- l) delibera sulla eventuale istituzione delle rappresentanze di cui all'articolo 1.

Il Consiglio generale provvede agli adempimenti di cui alle lettere a) ed f) nella prima riunione dopo la sua costituzione.

Art. 7.

Il Consiglio generale è convocato dal Presidente in via ordinaria una volta ogni sei mesi e, in via straordinaria, ogni qual volta lo ritenga opportuno la Giunta esecutiva oppure ne faccia richiesta almeno un

terzo dei Consiglieri. Le sedute possono essere tenute in località diverse da quella della sede dell'Istituto.

Il Consiglio generale è convocato mediante lettera raccomandata di invito contenente l'ordine del giorno e diramata almeno 15 giorni prima della data fissata per la seduta. In caso di urgenza può procedersi a convocazione telegrafica con tre giorni almeno di preavviso.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei Consiglieri.

Il Consiglio generale delibera a maggioranza di voti, non tenendosi conto degli astenuti. A parità di voti prevale quello del Presidente.

Il Presidente decide di volta in volta, sentito il Consiglio, la forma di votazione.

In via straordinaria e con decisione della Giunta esecutiva il Consiglio generale può essere invitato ad assumere deliberazioni a mezzo di *referendum*. In tal caso le deliberazioni, valide qualunque sia il numero dei partecipanti, saranno assunte a maggioranza di voti, non tenendosi conto degli astenuti e, in caso di parità, prevarrà il voto del Presidente.

Art. 8.

La Giunta esecutiva si compone:

a) del Presidente dell'Istituto, che la presiede;

b) dei due Vice Presidenti, uno dei quali scelto fra gli esponenti della zona marmifera apuana;

c) di sei membri che saranno eletti dal Consiglio generale tra i Consiglieri di cui alla lettera a) dell'articolo 5, con l'osservanza dell'identico criterio di composizione fissato nel paragrafo stesso;

d) di due membri che saranno eletti dal Consiglio generale fra i Consiglieri di cui alla lettera b) dell'articolo 5;

e) del Consigliere rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;

f) del Consigliere rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

g) del Consigliere rappresentante dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

I membri della Giunta esecutiva durano in carica tre anni e possono essere confermati.

In caso di vacanza fra i membri di cui alle lettere c) e d), il Consiglio generale provvederà ad elezioni parziali da indirsi per la sua prima riunione.

Art. 9.

La Giunta esecutiva:

a) predispone il programma annuale di attività dell'Istituto, nonché il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

b) cura l'attuazione del programma di attività dell'Istituto e ne riferisce al Consiglio generale;

c) approva l'organico e il regolamento del personale;

d) decide sulle locazioni attive e passive dei beni immobili;

e) dispone l'apertura e la chiusura dei depositi e dei conti correnti postali e bancari e stabilisce quali sono le firme necessarie per il loro utilizzo;

f) nomina il tesoriere dell'Istituto.

La Giunta esecutiva esercita altresì le attribuzioni che il Consiglio generale non sia tenuto ad esercitare direttamente o che il Consiglio stesso ritenga di delegarle.

Art. 10.

La Giunta esecutiva è convocata in via ordinaria una volta ogni tre mesi, e, in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta almeno un terzo dei membri.

Le norme di cui all'articolo 7 si applicano anche per la convocazione, le sedute e le deliberazioni della Giunta esecutiva, salvo che i termini di convocazione sono ridotti rispettivamente a 8 e a 2 giorni, ed è esclusa la possibilità di deliberare per *referendum*.

Art. 11.

Il Presidente è nominato con decreto del Ministro per l'Industria e il commercio su

designazione del Consiglio generale, che presenterà all'uopo una terna di nomi. Dura in carica tre anni e può essere confermato.

Il Presidente rappresenta l'Istituto e ne vigila l'andamento generale. Egli convoca il Consiglio generale e la Giunta esecutiva e li presiede.

Al Presidente può essere delegata dal Consiglio generale la facoltà di dare le procure e i mandati che siano ravvisati necessari ed opportuni per il funzionamento dell'Istituto, nonchè per stare in giudizio in ogni sede e grado.

Il Presidente può delegare ai Vice Presidenti — congiuntamente o separatamente — anche in via continuativa, alcune delle proprie attribuzioni. In caso di urgenza, qualora il Presidente sia temporaneamente assente o impedito, egli viene sostituito dal Vice Presidente più anziano di età.

Il Presidente cessante, entro 30 giorni dalla data del decreto di rinnovazione del Consiglio generale, convoca il Consiglio stesso perchè sia provveduto agli atti di cui alle lettere *c*) ed *f*) dell'articolo 6.

Art. 12.

Il Collegio dei revisori dei conti è costituito con decreto del Ministro per l'industria e il commercio.

Esso è presieduto da un magistrato della Corte dei conti in attività di servizio o a riposo, avente grado non inferiore a quello di Consigliere, ed è composto di quattro revisori, dei quali uno in rappresentanza del Ministero delle finanze, uno del Ministero dell'industria e del commercio, e due designati dall'organizzazione o dalle organizzazioni sindacali degli industriali di cui alla lettera *a*) dell'articolo 5.

Il Presidente e i membri del Collegio dei revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati. In caso di vacanza si procederà come disposto all'articolo 5 per la sostituzione dei membri del Consiglio generale.

Il Collegio dei revisori dei conti vigila sulla gestione finanziaria dell'Istituto e ne riferisce al Consiglio generale con la relazione sul conto consuntivo.

I revisori dei conti assistono alla seduta del Consiglio generale.

CAPO III

DIREZIONE E PERSONALE

Art. 13.

L'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio generale e della Giunta esecutiva è affidata al Comitato di direzione, che è composto di due o più membri, di cui:

- a) uno scelto dal Consiglio generale;
- b) uno o due nella persona del Direttore o Direttori dell'associazione o associazioni cui spetta la designazione dei consiglieri in base alla lettera a) dell'articolo 5.

Il Direttore nominato dal Consiglio generale sovrintende in via normale e continuativa al funzionamento degli uffici e da lui dipende disciplinarmente il personale.

I membri del Comitato di direzione dipendono direttamente dal Presidente e partecipano alle riunioni del Consiglio generale e della Giunta esecutiva con voto consultivo.

CAPO IV

MEZZI FINANZIARI - BILANCI - TESORERIE

Art. 14.

Ai mezzi finanziari per il funzionamento dell'Istituto si provvede mediante:

- a) la erogazione da parte del Tesoro dello Stato di un contributo annuo di lire 400 milioni, a partire dall'esercizio finanziario in cui cade l'entrata in vigore della presente legge;
- b) il versamento di contributi volontari da parte delle aziende interessate alla attività dell'Istituto.

Art. 15.

La gestione dell'Istituto è suddivisa in esercizi annuali corrispondenti agli anni solari.

Il bilancio preventivo, predisposto dalla Giunta esecutiva, è approvato dal Consiglio generale entro il 31 ottobre di ciascun anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce, ed autorizza la riscossione delle entrate e la erogazione delle spese.

Il conto consuntivo, predisposto anch'esso dalla Giunta esecutiva, deve essere corredato dalla situazione patrimoniale, dalla situazione relativa al trattamento di quiescenza del personale, nonché dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti, ed è approvato dal Consiglio generale entro il primo semestre di ogni anno. Il bilancio stesso deve essere presentato al Collegio dei revisori dei conti almeno trenta giorni prima della riunione del Consiglio generale; il Collegio dei revisori deve restituirlo, con la sua relazione, almeno dieci giorni prima di tale riunione.

Art. 16.

Il tesoriere sovrintende alla gestione finanziaria dell'Istituto in conformità al bilancio preventivo e riferisce alla Giunta esecutiva per la redazione del conto consuntivo.

Art. 17

Il patrimonio dell'Istituto è costituito:

- a) dagli investimenti immobiliari e mobiliari;
- b) dalle eccedenze attive delle gestioni annuali;
- c) da erogazioni fatte a qualunque titolo a favore dell'Istituto, le quali peraltro non implicano vincolo a destinare le relative somme a scopi diversi da quelli che l'Istituto stesso deve perseguire.

In caso di cessazione dell'Istituto, verrà, con decreto del Ministro dell'industria e del commercio, nominato un liquidatore

nella persona di un magistrato della Corte dei conti, il quale dovrà esaurire il suo mandato nel termine massimo di un anno dal ricevimento della partecipazione di nomina.

Le attività residuali dovranno essere devolute all'Associazione o Associazioni di categoria indicate alla lettera *a*) dell'articolo 5, col vincolo di destinarle al perseguimento di scopi che siano in armonia con quelli già perseguiti dall'Istituto.

CAPO V

RELAZIONE ANNUALE - VIGILANZA MINISTERIALE

Art. 18.

Insieme col bilancio consuntivo, la Giunta esecutiva sottopone all'approvazione del Consiglio generale una relazione illustrante l'attività tecnica ed amministrativa dell'Istituto durante l'anno cui il bilancio si riferisce.

Tale relazione, entro quindici giorni dall'approvazione, deve essere trasmessa al Ministero dell'industria e del commercio ai fini della vigilanza di cui al precedente articolo 2, nonché alle organizzazioni e agli enti rappresentati nel Consiglio generale.

Art. 19.

Sempre ai fini della vigilanza di cui al precedente articolo 2, il Presidente deve comunicare tempestivamente al Ministero dell'industria e del commercio le date di riunione del Consiglio generale e della Giunta esecutiva, e trasmettere al Ministero stesso entro quindici giorni i relativi verbali.

Il Ministro dell'industria e del commercio può sospendere con provvedimento motivato l'esecuzione delle deliberazioni degli organi dell'Istituto che siano contrarie a norme di legge o di regolamento.

CAPO VI

COPERTURA -
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 20.

Per far fronte all'onere derivante al Tesoro dello Stato da quanto è disposto alla lettera *a*) dell'articolo 14, l'aliquota della imposta generale sull'entrata, di cui all'articolo 3 della legge 29 dicembre 1949, n. 955 all'articolo 2 della legge 16 dicembre 1959, n. 1070, e all'articolo 1 della legge 15 novembre 1964, n. 1162, viene elevata allo 0,90 per cento a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

Invece, per le vendite di materiale destinato al impianti per l'industrializzazione del Mezzogiorno, l'aliquota da applicarsi viene elevata allo 0,45 per cento.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 21.

Il contributo annuo di cui alla lettera *a*) dell'articolo 14, sarà versato dal Tesoro dello Stato all'Istituto italiano per il marmo in rate trimestrali, entro trenta giorni dal compimento di ciascun trimestre, e cioè entro il 30 aprile, il 30 luglio il 30 ottobre e il 30 gennaio.

Alla prima di tali scadenze che avrà luogo dopo l'entrata in vigore della presente legge, il Tesoro verserà una trimestralità intera o frazionata in rapporto al tempo maturato.

Art. 22.

Il Ministro dell'industria e del commercio promuoverà la costituzione del Consiglio generale e del Collegio dei revisori dei conti in modo che la pubblicazione dei relativi decreti abbia luogo nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La prima riunione del Consiglio sarà indetta dal Ministro dell'industria e del commercio entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e sarà presieduta dal membro più anziano di età. Nel corso di tale riunione sarà proceduto alla designazione della terna di nomi per la nomina del Presidente, alla elezione dei Vice Presidenti e dei membri della Giunta esecutiva di cui all'articolo 8, lettera c), nonché alla costituzione del Comitato di direzione.

Il Ministro dell'industria e del commercio provvede alla nomina del Presidente entro trenta giorni dalla designazione di cui alla lettera e) dell'articolo 6.

Art. 23.

La presente legge entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.